

PUBBLICAZIONE QUADRIMESTRALE  
ANNO XXI - N. 1 GENNAIO - APRILE 2005

ISSN 1123-9855

# Contratto e impresa

Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale  
diretti da Francesco Galgano

---

1

ventunesimo anno

Obbligazioni e contratti: l'espromissione; le nullità contrattuali; la responsabilità da contatto sociale; il *franchising*; il *leasing*

Contratto di lavoro: invalidità del contratto collettivo; invalidità del contratto individuale

Società: *corporate governance* e crisi aziendali; bilancio di esercizio e IAS 17; l'accomandante di accomandita semplice

Informatica: i *dialers*; l'*open source*

Responsabilità civile: il danno da procreazione

Il giudizio di equità

Tv digitale terrestre

2005

CEDAM - PADOVA

## Inserzione automatica di clausole e invalidità delle clausole difformi

### 1. - Il combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, comma 2°, c.c. (\*)

Nonostante le osservazioni mosse da una parte della dottrina <sup>(1)</sup>, successivamente recepite dalla giurisprudenza di merito <sup>(2)</sup>, la S.C. continua a statuire che l'applicabilità dell'inserzione automatica delle clausole di cui all'art. 1339 c.c. presuppone l'invalidità della clausola difforme o la previsione della sua stessa sostituzione <sup>(3)</sup>.

---

(\*) L'art. 1339 c.c. dispone che «le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti». L'art. 1419, comma 2°, c.c. dispone invece che «la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative».

<sup>(1)</sup> Cfr. da ultimo FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, vol. II, *Integrazione del contratto. Suoi effetti reali e obbligatori. Artt. 1374-1381*, in *Il Codice Civile Commentario*, diretto da Schlesinger, Milano, 1999, p. 20 ss., ed *ivi* ulteriori riferimenti, il quale mette in risalto il differente ambito di applicazione degli artt. 1339 e 1419, comma 2°, c.c. Sul punto si v. DALMARTELLO, *I contratti delle imprese commerciali*, Padova, 1962, p. 164 ss.; G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, p. 334, nota 355; ZICCARDI, *L'integrazione del contratto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1969, p. 144; P. BARCELLONA, *Intervento statale e autonomia privata*, Milano, 1969, p. 155 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, artt. 1321-1352, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1970, p. 229 ss.; M. CASELLA, *Nullità parziale del contratto e inserzione automatica di clausole*, Milano, 1974, p. 100 ss. e sp. pp. 146 ss., 176 ss., 184 ss.; D'ANTONIO, *La modificazione legislativa del regolamento negoziale*, Padova, 1974, p. 172 ss.; G. PATTI e S. PATTI, *Responsabilità precontrattuale e contratti standard*, Artt. 1337-1342, in *Il Codice Civile Commentario*, diretto da Schlesinger, Milano, 1993, p. 268, i quali precisano che l'art. 1339 c.c. non intende configurare l'effetto di una nullità parziale per violazione delle norme che impongono clausole o prezzi (così, invece, FRAGALI, *Dei requisiti del contratto*, in *Comm. c.c.*, diretto da D'Amelio e Finzi, *Libro delle obbligazioni*, I, Firenze, 1948, p. 370), ma al contrario previene ed impedisce in ogni caso un giudizio di nullità parziale del contratto.

<sup>(2)</sup> Cfr. Trib. Palermo, 7 marzo 2000, G.U. Conti, in *Foro it.*, I, c. 1709, da me commentata in *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, in *questa rivista*, 2001, p. 49 ss. e in *Il contratto usurario nel diritto civile*, in *Le monografie di Contratto e impresa*, Padova, 2002, p. 130, ed *ivi* ulteriori riferimenti.

<sup>(3)</sup> Cfr. Cass., sez. II, 30 ottobre 2003, n. 16356, in *Contratti*, 2003, p. 486, con commento di CASTIGLIONI, *Sopravvenienza di norme imperative e validità dei contratti*, secondo cui «in tema di somministrazione di gas di petrolio liquefatto (GPL), l'art. 10, d. lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, nel dettare la disciplina imperativa del relativo negozio (in particolare quanto alla durata di esso e al divieto di vincolare l'utente all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclu-

Con la recente sentenza in esame la Cassazione ha ritenuto di non potere applicare l'art. 1339 c.c., in combinato disposto con l'art. 1419, comma 2°, c.c., come è usuale nella giurisprudenza della S.C. (4), perchè nel caso di specie il contratto di somministrazione di gas di petrolio liquefatto (GPL) era stato stipulato in data anteriore all'entrata in vigore della disciplina imperativa di cui all'art. 10, d. lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (5), e per-

siva), non tocca la validità del contratto stipulato anteriormente all'entrata in vigore di detto decreto delegato con clausole di contenuto difforme da quanto successivamente stabilito dal citato articolo, ma prevede esclusivamente la risoluzione di diritto di esso (risoluzione che tuttavia non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice di legittimità, trattandosi di eccezione di merito rimessa alla disponibilità della parte interessata) per il mancato adeguamento, entro il 1° settembre 1998, alle prescrizioni della citata norma, essendo così esclusa l'applicabilità del regime della inserzione automatica di clausole di cui all'art. 1339 c.c.».

(4) Cfr. Cass., sez. III, 5 dicembre 2003, n. 18654, in *Foro it.*, 2004, I, c. 2467; Cass., sez. III, 1° dicembre 1999, n. 13359, in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 696; Cass., sez. lav., 20 aprile 1999, n. 3902, in *Mass. Foro it.*, 1999; Cass., sez. III, 21 agosto 1997, n. 7822, in *Arch. civ.*, 1997, p. 1206; Cass., sez. I, 21 agosto 1997, n. 7803, in *Mass. Foro it.*, 1997; Cass., sez. un., 13 ottobre 1994, n. 8355, in *Gius.*, 1994, p. 99. IUDICA-ZATTI, *Linguaggio e regole del diritto privato*, Padova, 2004, p. 348, ritengono che l'art. 1419 vada letto insieme all'art. 1339 c.c.; GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1996, p. 930, ritiene che tra l'art. 1419, comma 2°, e l'art. 1339 ci sia un rapporto di complementarietà. L'a. precisa che l'art. 1339 è una norma imperativa che attiene alla costruzione del regolamento contrattuale mentre l'art. 1419, comma 2°, è una norma inderogabile di carattere tecnico ricostruttivo mirante a garantire che la sostituzione di clausole operi a prescindere dalla indagine in ordine all'intento condizionante. Sul rapporto tra le due norme si v., per tutti, FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, vol. II, *Integrazione del contratto*, cit. p. 22.

(5) L'articolo in questione dispone: «1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto e la disponibilità dello stesso ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un anno, devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto nonché le modalità di acquisto in regime di esclusiva. 2. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1° entro il 1° settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facoltà o, se richiesto, l'obbligo di procedere alla rimozione

tanto le relative clausole di contenuto difforme da quanto successivamente stabilito dal citato articolo non potevano considerarsi nulle <sup>(6)</sup>.

La Cassazione, dunque, in conformità al suo orientamento tradizionale <sup>(7)</sup>, ritiene di non dover accogliere la tesi della nullità sopravvenuta

---

immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed è nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente. 3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ove il comodatario intenda acquistare la proprietà del serbatoio e il comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione è determinato in misura non superiore all'ammontare più alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il 20% del valore iniziale. Se il comodatario intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante è disposto a cederlo a tale titolo, il canone annuo è determinato nella misura del 10% del valore di cessione, calcolato secondo la procedura di cui al periodo precedente. 4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della l. 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata l. n. 46 del 1990, anziché alle aziende distributrici, esonerandole espressamente».

<sup>(6)</sup> Nel caso di specie, tra l'altro, lo stesso art. 10 prevede, in caso di mancato adeguamento del contratto entro il 1° settembre 1998, la sua risoluzione di diritto. Giova al riguardo precisare che, secondo una parte della dottrina, se alla violazione di una norma imperativa viene ricollegata dalla legge una sanzione diversa dalla nullità, l'art. 1339 c.c. è inapplicabile: si v. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II, 1, Padova, 2004, p. 182, nota 34; Cass., 21 gennaio 1985, n. 224, in *Mass. Foro it.*, 1985, «poiché l'inserzione di clausole imposte dalla legge in sostituzione delle clausole contrattuali difformi concerne soltanto quelle che, in base al testo e allo spirito delle norme speciali, siano tali da implicare l'invalidità delle contrarie clausole contrattuali, non vi è luogo alla sostituzione automatica allorché sia prevista, per l'inosservanza del precetto normativo, una sanzione diversa dalla sostituzione medesima ovvero dalla invalidità della clausola; ne consegue, in ordine alla disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione, che, stabilendo l'art. 18, d.p.r. 27 ottobre 1971, n. 1269 la sanzione della decadenza del concessionario in caso di inosservanza dell'obbligo, imposto dall'art. 16, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, della durata minima novennale dei contratti di affidamento in gestione degli impianti, tale previsione normativa impedisce di ipotizzare, per la detta inosservanza, anche la conseguenza della sostituzione automatica ex art. 1339 c.c.». Sul punto v. anche ALPA, *Compendio del nuovo diritto privato*, Torino, 1985, p. 130 ss.; MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, in *Comm. c.c.*, II ed., Torino, 1967, p. 106, il quale, richiamando Cass., 16 luglio 1946, in *Foro it.*, 1947, I, c. 376, precisa che la sostituzione automatica deve intendersi esclusa quando la legge prevede per la violazione del precetto sanzioni diverse dalla invalidità e dalla sostituzione automatica.

<sup>(7)</sup> Cfr. Cass., sez. I, 21 febbraio 1995, n. 1877, in *Mass. Foro it.*, 1995; Cass., sez. II, 27 ottobre 1995, n. 11196, in *Foro it.*, 1996, I, c. 2866; Cass., sez. I, 28 gennaio 1998, n. 831, in *Fo-*

ta <sup>(8)</sup> e, quindi, di non potere applicare, per effetto della legge successiva, l'art. 1339 c.c. che presuppone, giusta la disposizione dell'art. 1419, comma 2°, c.c., l'invalidità *originaria* della clausola difforme o la *specificata* previsione della sua stessa sostituzione <sup>(9)</sup>.

Con una tale decisione non si è considerato che:

- a) pur dovendosi ritenere, in via di principio, che il giudizio di validità vada condotto alla stregua della normativa in vigore al momento della conclusione del contratto, tuttavia, verificandosi un concorso tra autoregolamentazione pattizia ed eteroregolamentazione normativa, diviene insostenibile la tesi che subordina l'applicabilità dell'art. 1419, comma 2°, c.c. all'antioriorità della legge rispetto al contratto <sup>(10)</sup>, poiché l'inserzione automatica di clausole *ex art.* 1339 c.c. incontra l'unico limite che si tratti di prestazioni non ancora eseguite in tutto od in parte <sup>(11)</sup>;

*ro it.*, 1998, I, c. 770; Cass., sez. I, 5 aprile 2001, n. 5052, in *Foro it.*, 2001, I, c. 2185, secondo cui «in ipotesi di nullità derivante da *ius superveniens*, a rapporto validamente instaurato, la norma sopravvenuta, in luogo di incidere sulla validità del contratto, priva il rapporto della capacità di produrre effetti ulteriori; pertanto, l'invalidità successiva può incidere su negozi che ancora non hanno iniziato a produrre effetti, mentre per gli altri resta priva di rilievo (se tutti gli effetti si sono esauriti) ovvero si traduce in una perdita di ulteriore efficacia e cioè in un arresto della funzione negoziale dell'atto». In senso contrario, a favore della nullità sopravvenuta, si v. Cass., sez. I, 19 marzo 1993, n. 3291, in *Foro it.*, 1993, I, c. 2171, con nota di G. Valcavi; Cass., 27 giugno 1985, n. 3849, in *Rep. Foro it.*, 1986, voce *Registro*, n. 302; Cass., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286, in *Contratti*, n. 7, 2000, p. 687, con nota di Maniacci, e in *Foro it.*, 2000, I, c. 2180, da me commentata in *Nullità sopravvenuta del contratto*, in *questa rivista*, 2000, p. 628 ss.; Cass., sez. I, 17 novembre 2000, n. 14899, in *Corriere giur.*, 2001, p. 41, con nota di G. Gioia; in *Giur. it.*, 2001, c. 311, con nota di Tucci, da me commentata in *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, in *questa rivista*, 2001, p. 48 ss. Qualche appiglio in favore della nullità sopravvenuta si può rinvenire anche in Cass., sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442, in *Giust. civ.*, 2002, I, p. 2109, da me commentata in *Ancora sull'usurarietà sopravvenuta*, in *questa rivista*, 2003, p. 11, ed in Cass., sez. III, 4 aprile 2003, n. 5324, in *Mass. Foro it.*, 2003.

<sup>(8)</sup> Cfr. il mio scritto su la *Nullità sopravvenuta del contratto*, in *questa rivista*, 2000, p. 628 ss., ed *ivi* ulteriori riferimenti, dove all'alternativa tra nullità ed inefficacia sopravvenuta avevo preferito quest'ultima anche con riferimento all'usurarietà sopravvenuta.

<sup>(9)</sup> Ho indicato in corsivo ciò che implicitamente richiede la sentenza in questione ai fini dell'applicabilità dell'art. 1339 c.c.

<sup>(10)</sup> L'insostenibilità della tesi è chiaramente rilevata, in una ipotesi specifica, da BIGIÀVI, *Ripetibilità del sovrapprezzo pagato al «mercato nero»*, in *Dir. giur.*, 1946, p. 289.

<sup>(11)</sup> Cfr. Cass., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286, cit.; Cass., sez. I, 17 novembre 2000, n. 14899, cit., dove si è tra l'altro precisato che merita di essere condiviso l'orientamento dottrinario secondo cui l'ampia dizione degli artt. 1339 e 1419, comma 2°, c.c., consente non solo la sostituzione automatica di clausole con altre volute dall'ordinamento, ma anche la semplice eliminazione di clausole nulle senza alcuna sostituzione, dovendosi tener conto

b) gli artt. 1339 e 1419, comma 2°, c.c. non richiedono, per operare, la espressa previsione della sostituzione <sup>(12)</sup>, la quale può, invece, desu-

del maggior spessore della eteroregolamentazione nell'ambito della contrapposizione tra autonomia contrattuale ed imperatività della norma. Sul punto si v., RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1969, p. 53 (in ristampa 2004, p. 53); G. e S. PATTI, *Responsabilità precontrattuale e contratti standard*, cit., p. 250 ss.; MAZZA, *Clausola oro e nullità parziale del contratto*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1948, II, p. 666 s.; ZICCARDI, *L'integrazione del contratto*, cit., p. 146 s.; SARACINI, *Nullità e sostituzione di clausole contrattuali*, Milano, 1971, p. 103 ss.; M. CASELLA, *Nullità parziale del contratto e inserzione automatica di clausole*, cit., pp. 127, 146, 186; GIOIA, *Interessi usurari: rapporti in corso e jus superveniens*, in *Corriere giur.*, 1998, p. 198. Sul rapporto fra l'art. 1339 e l'art. 1419, comma 2°, c.c. si v. da ultimo FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, cit., p. 20 ss. e i miei scritti su la *Nullità sopravvenuta del contratto*, cit., p. 642, e su la *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, cit., p. 49 ss. Nel senso che presupposto, perché possa farsi luogo alla sostituzione della clausola convenuta fra le parti con altra imposta, sia la preesistenza della norma imperativa, rispetto alla data di conclusione del contratto, v. MESSINEO, voce *Contratto (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, p. 944; CARRESI, *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1987, p. 216, nota 15. In giurisprudenza propendono per l'inapplicabilità delle norme emanate successivamente alla conclusione del contratto Cass., 7 maggio 1948, n. 675, in *Foro it.*, 1949, I, c. 39, con nota di F. SANTORO PASSARELLI, *Validità del contratto con clausola oro*; Cass., 7 giugno 1948, n. 855, in *Foro it.*, I, c. 936; Cass., 6 ottobre 1953, n. 3179, in *Giust. civ.*, 1953, I, p. 3032; Cass., 18 giugno 1955, n. 1900, in *Giust. civ.*, 1955, I, p. 1052; Cass., 30 ottobre 1957, n. 4220, in *Giur. it.*, 1958, I, I, c. 803; App. Roma, 5 dicembre 1957, in *Rep. Giust. civ.*, 1957, voce *Vendita*, n. 132, p. 1340, secondo cui la sopravvenienza di norme che impongono il prezzo massimo di vendita di una merce anche relativamente ai contratti conclusi in precedenza e non ancora eseguiti in tutto o in parte, incidendo su un elemento essenziale del negozio, quale è il prezzo della compravendita, determina la nullità totale del negozio medesimo, in quanto non è operativo il congegno dell'inserzione automatica del prezzo di imperio in sostituzione della clausola difforme (art. 1339 c.c.), e quindi non è applicabile la norma dell'art. 1419, comma 2°, c.c., ispirata al principio di conservazione del contratto: ciò perché tale trattamento giuridico ha come suo presupposto necessario la preesistenza della norma imperativa alla conclusione del negozio e quindi ha riguardo ad ipotesi di nullità originaria.

<sup>(12)</sup> Giova segnalare al riguardo che la sostituzione opera anche contro la volontà delle parti (cfr. BIANCA, *Diritto civile. Il contratto*, 3, Milano, 2000, p. 513) e la previsione dell'art. 1419, comma 2°, c.c. impedisce ai contraenti di ritenere essenziale la clausola pattizia sostituita (cfr. Cass., 9 maggio 2000, n. 5889, in *Dir. maritt.*, 2002, 916, con nota di Fadda; BIANCA, *Diritto civile. Il contratto*, 3, cit. p. 514; GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, cit., p. 418), rendendo quindi invalida un'eventuale clausola di inscindibilità del contenuto del contratto volta a far caducare l'intero contratto in ipotesi di sostituzione (cfr. Cass., 4 giugno 1991, n. 6308, in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 485, con nota di De Tilla; SICCHIERO, *La clausola contrattuale*, Padova, 2003, p. 58 ss.). Né può invocarsi agli effetti dell'annullamento del contratto l'errore sull'esistenza della disposizione sostitutiva (cfr. Cass., 23 gennaio 1999, n. 645, in *Contratti*, 1999, p. 1093, con nota di Spataro; Cass., 21 dicembre 1994, n. 11032, in *Giust. civ.*, 1995, I, p. 1237, con nota di Costanza. In senso contrario si v. GALGANO, *Diritto civile e com-*

mersi correttamente anche dalla *ratio* della norma sostitutiva <sup>(13)</sup>.  
Recentemente la Cassazione ha statuito che

il principio posto dall'art. 1339 c.c. (inserzione automatica di clausole) non può essere invocato al fine d'integrare il regolamento contrattuale con la disciplina legale posta da norme inderogabili, nell'ipotesi in cui non si prospetti la sostituzione di clausole contrattuali difformi rispetto al precetto normativo, ma solo l'integrazione di lacune della manifestazione della volontà negoziale, al fine di ottenere non già effetti derivanti dall'applicazione della norma di legge, bensì effetti totalmente diversi, che possono dipendere esclusivamente dalle pattuizioni delle parti (nella specie, la S.C. ha escluso che la disciplina contrattuale relativa alla distribuzione su cinque giorni del lavoro settimanale dei piazzisti possa essere integrata con la disciplina in tema di limiti all'orario di lavoro, di cui al r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, per derivarne la riduzione contrattuale dell'orario a quaranta ore settimanali) <sup>(14)</sup>.

Questa decisione, a ben vedere, è in parte riduttiva, dato che la disposizione di cui all'art. 1339 c.c. è applicabile *anche* qualora non si prospetti la sostituzione di clausole contrattuali difformi rispetto al precetto norma-

---

*merciale*, II, I, Padova, 2004, p. 387, secondo il quale la sostituzione automatica impedisce, in tal caso, la dichiarazione di nullità del contratto, ma non ne impedisce l'annullamento per errore di diritto se il contraente prova che il motivo esclusivo e determinante del contratto era inficiato da ignoranza della norma imperativa in questione; C. SCOGNAMIGLIO, *L'integrazione*, in *Tratt. contratti*, diretto da Rescigno, *I contratti in generale* a cura di E. Gabrielli, tomo II, Torino, 1999, p. 1033; SACCO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da Sacco, tomo II, Torino, 2004, p. 425 s.).

<sup>(13)</sup> Cfr. Cass., sez. III, 21 agosto 1997, n. 7822, in *Arch. civ.*, 1997, p. 1206; Cass., sez. I, 21 agosto 1997, n. 7803, in *Riv. giur. edilizia*, 1998, I, p. 61; Cass., sez. un., 18 luglio 1989, n. 3363, in *Foro it.*, 1989, I, c. 2740; Cass., sez. un., 17 dicembre 1984, n. 6602, *ivi*, 1985, c. 710; Cass., 21 gennaio 1985, n. 224, in *Rep. Foro it.*, voce *Contratto in generale*, n. 141; Trib. Milano, 13 novembre 1995, in *Giust. civ.*, 1996, I, p. 1820; Trib. Firenze, 10 giugno 1998, in *Corriere giur.*, 1988, p. 805; CASELLA, *Nullità parziale del contratto e inserzione automatica di clausole*, cit., p. 207 ss.; P. BARCELLONA, *Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici*, cit., p. 170; RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, cit., p. 35 (in ristampa 2004, p. 35); ROPPO, *Nullità parziale del contratto e giudizio di buona fede*, in *Riv. dir. civ.*, 1971, I, p. 718 s.; DE NOVA, *Nullità relativa, nullità parziale e clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, II, p. 486; NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1975, p. 137; GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1996, p. 856; FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, cit., p. 24; G. PATTI e S. PATTI, *Responsabilità precontrattuale e contratti standard*, cit., p. 241 ss.; NIVARRA-RICCIUTO-SCOGNAMIGLIO, *Istituzioni di diritto privato*, Torino, 2001, p. 163.

<sup>(14)</sup> Cass., sez. lav., 29 aprile 2004, n. 8247, in *Foro it.*, 2004, I, c. 2395. In senso conforme si v. Cass., sez. lav., 9 novembre 1998, n. 11264, in *Mass. Foro it.*, 1998; Cass., sez. lav., 19 dicembre 1992, n. 13459, in *Mass. Foro it.*, 1992; Cass., sez. lav., 28 maggio 1992, n. 6422, in *Mass. Foro it.*, 1992.

tivo <sup>(15)</sup>. L'inserzione automatica di clausole imposte dalla legge opera, infatti, anche e, dunque, non solo in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti <sup>(16)</sup>.

<sup>(15)</sup> Sul punto si v. la precedente nota 10. Secondo G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, cit., p. 334, nota 355, non è esclusa la possibilità che l'art. 1339 c.c. operi anche in ipotesi nelle quali il concreto negozio presenti lacune nella sua disciplina; cosa che, del resto, risulta dal testo letterale dell'art. 1339 c.c. che, prevedendo l'inserzione dei prezzi «anche in sostituzione etc.», dimostra come la sua portata sia più ampia.

<sup>(16)</sup> Sul punto si v. la precedente nota 1, nonché GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II, I, cit., p. 182, il quale precisa che «i prezzi e, in genere, le clausole contrattuali imposte dalla pubblica autorità sono automaticamente inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi poste dalle parti (art. 1339). Non c'è, in altre parole, un semplice obbligo delle parti di adeguarsi, nel determinare il contenuto del contratto, alle prescrizioni della pubblica autorità: queste prescrizioni, al contrario, concorrono direttamente a formare il contenuto del contratto, o integrandolo là dove esso non dispone oppure sostituendo automaticamente la clausola *secundum legem* alla clausola *contra legem*». Di diverso avviso sembra G. GABRIELLI, *Norme imperative ed integrazione del contratto*, in *questa rivista*, 1993, p. 505 s., il quale, dopo aver enunciato che «dovrebbe ritenersi invero, in termini generali, che il contenuto delle norme imperative sia destinato ad inserirsi nel contratto non soltanto in sostituzione di clausole pattizie eventualmente difformi, ma anche in sostituzione di tali clausole, come risulta dalla stessa formulazione letterale della norma di cui all'art. 1339 c.c.: l'ipotesi sottaciuta nella formulazione stessa, e tuttavia implicitamente indicata come affiancantesi a quella della sostituzione, sarebbe data dalla mancanza di regolamento pattizio, ovvero dalla nullità per indeterminatezza di tale regolamento, sul punto che una norma di legge disciplina imperativamente. Se ad una norma è espressamente attribuita addirittura forza sostitutiva della clausola negoziale nulla per difformità, a maggiore ragione deve intendersi che a quella stessa norma sia riconosciuta forza meramente suppletiva di una volontà negoziale che sul punto regolato dalla norma non si è nemmeno determinata»; ritiene di non poter condividere la suddetta affermazione di carattere generale dato che «non è vero, cioè, che ogni norma imperativa abbia anche funzione suppletiva, come risulterebbe per implicito dalla stessa formulazione letterale dell'art. 1339 c.c. Il precetto in quest'ultimo contenuto si riferisce, invero, a clausole e prezzi «imposti», non già a clausole e prezzi comunque fissati da norme imperative. È ben noto che queste ultime sono talvolta, bensì, assolutamente inderogabili; ma talvolta si tratta, per contro, di inderogabilità cosiddetta unilaterale o relativa, nel senso che il precetto legale non può essere pattizamente modificato in danno di una delle parti, mentre è pur sempre consentito di convenire condizioni più vantaggiose per quest'ultima: si è per solito di fronte, nel secondo caso, a manifestazioni dell'ordine pubblico di protezione, posto a tutela di categorie di contraenti reputate deboli dal pubblico potere. Ad una norma imperativa che sia solo unilateralmente inderogabile non può riconoscersi, a mio avviso, anche un'implicita funzione suppletiva: non vale con riguardo a questo tipo di norme l'argomento secondo cui l'espressa attribuzione di una valenza addirittura sostitutiva delle determinazioni negoziali difformi comporta di per sé il riconoscimento, a fortiori, della minore valenza suppletiva di determinazioni negoziali insufficientemente definite o mancanti; la norma imperativa unilateralmente inderogabile ha, invero, idoneità a sostituire soltanto una parte delle determinazioni negoziali difformi, e



La locuzione congiuntiva «anche», contenuta nell'ultima parte dell'art. 1339 c.c., dopo la proposizione principale, è la più evidente conferma che la disposizione in questione ha un ambito di applicazione più esteso rispetto a quello riconosciuto dalla predetta sentenza. Al riguardo si è detto che la nullità della clausola non gioca alcun ruolo per l'operatività della sostituzione: è irrilevante che i contraenti abbiano taciuto o pattuito in maniera difforme dal dettato legislativo poiché la norma cogente ha comunque applicazione e non ha senso porsi il problema della essenzialità della clausola nulla per giustificare la nullità totale dell'operazione negoziale <sup>(17)</sup>.

Giova segnalare che una parte della dottrina <sup>(18)</sup>, in modo molto convincente, ritiene che l'art. 1339 c.c. disciplini in via generale sia l'inserzione automatica di clausole, ad *integrazione* di quanto le parti non hanno di-

---

cioè quelle che si discostino dal precetto legale in senso sfavorevole alla parte che quest'ultimo è deputato a tutelare. Far operare il precetto legale anche come strumento suppletivo significherebbe, in simili casi, attribuire arbitrariamente ad una misura di tutela minima per una delle parti il ruolo ben diverso di soluzione idonea in generale ad attuare il giusto temperamento fra i contrapposti interessi. Una conclusione siffatta può facilmente condurre a sacrificare, incongruamente, proprio l'interesse di quella parte verso cui il pubblico potere, con l'introduzione di norme imperative di protezione, mostra sollecitudine. Basta considerare, per esempio, che il prezzo d'imperio fissato dall'autorità competente in funzione di calmiera può essere superiore a quello normalmente praticato dal venditore in un certo tempo e luogo oppure a quello in una pluralità di precedenti occasioni costantemente pattuito fra le medesime parti: attribuire al prezzo d'imperio funzione anche suppletiva significa, in simili casi, sacrificare irrazionalmente l'interesse del compratore». In senso conforme si v. C. SCOGNAMIGLIO, *L'integrazione*, in *Tratt. contratti*, diretto da Rescigno, *I contratti in generale*, a cura di E. Gabrielli, tomo II, Torino, 1999, p. 1028 ss., ed *ivi* ulteriori riferimenti.

<sup>(17)</sup> Cfr. PERLINGERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2001, p. 423, il quale precisa che lo stesso codice offre esempi di sostituzione, fra i quali quelli disposti in tema di locazione (1573), di patto di indivisione (1111, comma 2°) o di non concorrenza (2596, comma 2°). Sul punto si v. pure TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2004, p. 182, il quale sottolinea che l'inserzione automatica di cui all'art. 1339 prescinde dalla circostanza che le parti, nell'esplicazione della loro autonomia, abbiano o meno concordato clausole dal tenore e dal contenuto difforme rispetto a quanto imposto dalla legge.

<sup>(18)</sup> Cfr. DALMARTELLO, *I contratti delle imprese commerciali*, cit., p. 165; G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, cit., p. 334, nota 355; ZICCARDI, *L'integrazione del contratto*, cit., p. 144; P. BARCELLONA, *Intervento statale e autonomia privata*, cit., p. 156; R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, cit., p. 229; M. CASELLA, *Nullità parziale del contratto e inserzione automatica di clausole*, cit., p. 100; D'ANTONIO, *La modificazione legislativa del regolamento negoziale*, cit., p. 172 ss.; RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, cit., p. 42 s. (in ristampa 2004, p. 42 s.); G. PATTI e S. PATTI, *Responsabilità precontrattuale e contratti standard*, cit., p. 273; GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II, 1, cit., p. 182.

sposto (cd. funzione completiva), sia l'inserzione automatica di clausole, in *sostituzione* delle clausole contrattuali difformi dalle norme imperative di legge (cd. funzione correttiva). In particolare si è detto che l'art. 1339 c.c. prevede anche, ed anzi come fondamentale, l'ipotesi della pura e semplice omissione della disciplina volontaria in ordine al punto regolato dalla clausola da « inserire » nel contratto, e solo come ipotesi estrema la presenza di clausole invalide, da sostituire <sup>(19)</sup>.

In questo caso è ovvia la conclusione che l'operatività dell'art. 1339 c.c. non presuppone l'invalidità della clausola ai sensi dell'art. 1419, comma 2°, c.c. <sup>(20)</sup>.

## 2. - *L'autonomo ambito di applicazione dell'art. 1339 c.c.*

L'art. 1339 c.c. <sup>(21)</sup>, non a caso collocato nel capo dei requisiti del con-

<sup>(19)</sup> Cfr. DALMARTELLO, *I contratti delle imprese commerciali*, cit., p. 165, il quale precisa che il presupposto della norma è il fatto che, in ordine ad un determinato elemento, il contratto non può essere diverso da quello che è imposto dalla legge cogente.

<sup>(20)</sup> Cfr. P. BARCELLONA, *Intervento statale e autonomia privata*, cit., p. 156, il quale al riguardo precisa che l'art. 1339 c.c. si applica anche nelle ipotesi in cui le parti non abbiano affatto disposto sul punto che costituisce oggetto della disciplina legale.

<sup>(21)</sup> Sul fondamento dell'art. 1339 c.c. si sono versati fiumi d'inchiostro: alcuni richiamano l'istituto della conversione (BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Napoli, 1994, p. 474; DE MARTINI, *Inserzione automatica dei prezzi di calmiera nei contratti*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1948, III, p. 791 ss.); altri si rifanno all'integrazione del contratto (RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, cit., p. 41 ss. (in ristampa 2004, p. 41 ss.); ZICCARDI, *L'integrazione del contratto*, cit., p. 141; MESSINEO, *Contratto in generale*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu e Messineo, vol. XXI, tomo I, Milano, 1968, p. 154 ss.; MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, in *Comm. c.c.*, Torino, 1967, p. 103 ss.); altri ancora parlano di sovrapposizione di norme legali a clausole contrattuali (R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, cit., p. 231). La *ratio* della disposizione è stata individuata nell'esigenza di soddisfare interessi sociali collettivi piuttosto che quelli privati dei contraenti (MENGONI, *Programmazione e diritto*, in *Justitia*, 1966, p. 105). L'art. 1339 è stato visto come una deroga o limitazione all'autonomia contrattuale (G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1961, p. XXIII ss.; RUBINO, *Libertà contrattuale ed inserzione automatica di clausole*, in *Moneta e credito*, 1948, p. 530 ss.; MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, cit., p. 123 ss.; DE MARTINI, *Inserzione automatica dei prezzi di calmiera nei contratti*, cit., p. 792; MESSINEO, *Contratto in generale*, cit., p. 364; OSTI, voce *Contratto*, in *Noviss. dig. it.*, p. 528; CRISCUOLI, *La nullità parziale del negozio giuridico*, Milano, 1959, p. 224), e da alcuni addirittura è stato ritenuto inutile, dal momento che la vicenda si trova già disciplinata negli artt. 1419, comma 2°, e 1374 c.c. (IRTI, *Introduzione allo studio del diritto privato*, Torino, 1973, p. 127 s.; ALB. ROMANO, *Limiti dell'autonomia privata derivanti da atti amministrativi*, ed. provvisoria, Milano, 1960, p. 179, il quale nega il valore normativo dell'art. 1339). Al riguardo MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, cit., p. 388, ha osservato che l'art. 1419, comma 2°, è una norma non necessaria, ma op-

tratto e nella sezione dedicata all'accordo delle parti <sup>(22)</sup>, ha una portata più ampia rispetto alla previsione dell'art. 1419, comma 2°, c.c. legata alla nullità della clausola sostituita <sup>(23)</sup>.

portuna. Sulle diverse posizioni si v. CASELLA, *Nullità parziale del contratto e inserzione automatica di clausole*, cit., p. 99 ss.; RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, cit., p. 31 ss. (in ristampa 2004, p. 31 ss.); FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, cit., p. 16 ss.; G. PATTI e S. PATTI, *Responsabilità precontrattuale e contratti standard*, cit., p. 241 ss.

L'art. 1339 c.c. è stato ampiamente applicato: in relazione alla clausola di restituzione di bombole di gas liquido (Cass., 18 marzo 2003, n. 3975, in *Giust. civ.*, 2003, I, p. 1516); in relazione alla determinazione del canone di locazione degli immobili (Cass., 15 ottobre 2002, n. 14655, in *Arch. locaz.*, 2002, p. 708); in relazione alla previdenza sociale (Cass., sez. lav., 11 dicembre 2002, n. 17657, in *Foro it.*, 2003, I, c. 793); in relazione ai contratti ad esecuzione periodica o continuativa conclusi con la p.a. e relativi alle clausole di revisione prezzi (Cons. Stato, 20 maggio 2002, n. 2712, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2002, p. 1256); in relazione ai rapporti tra amministrazione e case di cura, inerenti la durata media della lungodegenza e l'intervallo di *turnover* (Cons. Stato, 7 novembre 2002, n. 6076, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2002, p. 2817); in relazione alla determinazione del compenso al dipendente per lavoro straordinario (Cass., 15 aprile 2002, n. 5380, in *Mass. Foro it.*, 2002); in relazione alla determinazione del contenuto dei contratti agrari (Cass., 5 dicembre 2003, n. 18654, in *Foro it.*, 2004, I, c. 2467; Cass., 22 maggio 2001, n. 6956, in *Giust. civ.*, 2002, I, p. 454; Cass., 1° dicembre 1999, n. 13359, *ivi*, 2000, I, p. 696; Cass., 2 agosto 1997, n. 7177, *ivi*, 1997, I, p. 2393); in relazione al contratto di agenzia con riferimento al patto cd. dello «star del credere» (Cass., sez. lav., 20 aprile 1999, n. 3902, in *Mass. Foro it.*, 1999); in relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica (Cass., sez. un., 23 aprile 1999, n. 253, in *Mass. Foro it.*, 1999); in relazione al termine nel contratto di formazione e lavoro (Cass., 22 gennaio 1999, n. 619, in *Giust. civ.*, 1999, I, p. 2037); in relazione al trasferimento di aree destinate a parcheggio nella vendita di immobili (Cass., 12 giugno 1998, n. 5870, in *Giur. it.*, 1999, c. 1394); in relazione alla determinazione del prezzo di vendita di immobili di edilizia residenziale pubblica (Cass., 21 agosto 1997, n. 7803, in *Riv. giur. edil.*, 1998, I, p. 61); in relazione alle tariffe di trasporto di merci su strada (Cass., 7 gennaio 1997, n. 42, in *Foro it.*, 1997, I, c. 795; Cass., sez. lav., 28 ottobre 1992, n. 11703, in *Corriere giur.*, 1993, p. 1441); in relazione alla imposta di successione (Comm. trib. Pisa, 28 maggio 1997, in *Bollettino trib.*, 1999, p. 1399); in relazione ai minimi di garanzia previsti nei contratti di assicurazione rca (Cass., 17 novembre 1997, n. 11391, in *Foro it.*, 1998, I, c. 1177); in relazione al contratto di società (Trib. Spoleto, 12 dicembre 1996, in *Rass. giur. umbra*, 1997, p. 73); in relazione alle esportazioni (Cass., sez. un., 13 ottobre 1994, n. 8355, in *Gius.*, 1994, fasc. 21, p. 99).

<sup>(22)</sup> Giova segnalare che secondo alcuni (cfr. ZICCARDI, *L'integrazione del contratto*, cit., p. 134 ss.) l'art. 1339 c.c. si riferirebbe al contenuto, mentre l'art. 1374 c.c. riguarderebbe gli effetti del contratto. Secondo G. PATTI e S. PATTI, *Responsabilità precontrattuale e contratti standard*, cit., p. 272 s., l'art. 1339 c.c., dettato tra le norme che disciplinano la formazione del contratto, prevede l'integrazione della fattispecie contrattuale nella fase della formazione; mentre l'art. 1374 c.c., dettato tra le norme che disciplinano gli effetti del contratto, regola l'integrazione degli effetti giuridici del contratto già formato, cioè del contratto il cui contenuto non subisce modifiche; BIANCA, *Diritto civile. Il contratto*, 3, cit., p. 515, ritiene in-

In dottrina (24) si è infatti messo in rilievo che gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, implicitamente, affermano una relativa autonomia delle due norme (artt. 1339 e 1419, comma 2°), quando decidono che non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano e dispongano – altresì – espressamente la sostituzione; infatti, la locuzione codicistica («sono sostituite di diritto») va interpretata non nel senso dell'esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell'automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rap-

---

vece che questa inserzione, in cui si esprime l'integrazione inderogabile, deve intendersi con riguardo al rapporto e non all'accordo; SACCO, *Il contratto*, cit., p. 419, ritiene che l'art. 1374, riferendosi agli effetti del contratto, comprende nella sua previsione (in modo sia pure ridondante) anche gli effetti regolati dall'art. 1339, e perciò si estende unitariamente a conseguenze legali diversissime: a quelle che le parti, se interrogate, avrebbero voluto, o non avrebbero escluso, e che comunque non hanno di fatto escluso; e, parallelamente, a quelle che cozzano frontalmente con ciò che le parti hanno voluto. Ne seguirà che gli effetti legali non sempre si aggiungono a quelli contemplati dalle parti; ma anzi talora si sostituiscono, di diritto, ad essi. A più forte ragione, la prova che le parti non vollero, né avrebbero comunque voluto, gli effetti legali, non varrà sempre ad escluderli; R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, cit., p. 230, ritiene che l'art. 1339 tocca certo il piano degli effetti, ma rispetto a punti in cui altrimenti, e di regola, gli effetti dipendono dalle pattuizioni degli stipulanti, e non invece dalla volontà della legge. Sul punto si v. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, cit., p. 91 ss. (in ristampa 2004, p. 91 ss.); CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1966, p. 149 ss.; CARRESI, *Il contratto*, cit., p. 579; M. BARCELLONA, *Un breve commento sull'integrazione del contratto*, in *Quadrimestre*, 1988, p. 524 ss.; P. BARCELLONA, *Intervento statale e autonomia privata*, cit., p. 159 ss.; CASELLA, *Nullità parziale del contratto e inserzione automatica di clausole*, cit., p. 105 ss. Per una critica alla distinzione tra integrazione del contenuto e integrazione degli effetti si v. da ultimo FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, cit., p. 8 ss.

(23) Cfr. FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, cit., p. 23, il quale, per mettere in risalto tale portata più ampia, formula le seguenti osservazioni: si consideri l'ipotesi che una legge successiva abbia previsto una clausola o un sistema di prezzi diverso da quello oggetto dell'accordo di un contratto con prestazioni continuate o periodiche. Se soltanto attraverso la qualificazione della nullità della clausola contrattuale l'art. 1339 c.c. potesse essere operante, si dovrebbe escludere l'applicazione della norma, non essendo contemplata nell'ordinamento la figura della nullità sopravvenuta. Diversamente, se la norma imperativa sopravvenuta sia esattamente identica a quella contrattuale, ma di contenuto difforme, pur in mancanza di una disciplina transitoria o di una sua diretta previsione, la sostituzione è possibile ai sensi dell'art. 1339 c.c., richiamato dall'art. 1374 c.c., anche in sede di esecuzione del contratto, poiché non è richiesto il preliminare giudizio di nullità della clausola contrattuale, che non sarebbe più ammissibile. Al riguardo Franzoni richiama R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, cit., p. 233 s.

(24) Cfr. FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, cit., p. 22.

porto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina (25).

Ha colto questo aspetto, come ho già avuto modo di segnalare (26), il Tribunale di Palermo (27), con una decisione definita brillante (28), il quale ha statuito che

non è colpita da nullità sopravvenuta la clausola, contenuta in un contratto di mutuo con garanzia reale stipulato in epoca anteriore alla prima rilevazione dei tassi effettivi globali medi, con cui sono stati convenuti interessi ad un tasso che, durante l'esecuzione del rapporto, divenga superiore a quello di soglia, oltre il quale essi sono considerati sempre usurari; nondimeno, il contratto deve essere integrato, attraverso l'inserzione automatica della norma inderogabile determinativa del tasso soglia, di modo che, successivamente alla prima rilevazione, il mutuante non possa riscuotere interessi in misura maggiore a quella via via risultante per effetto dell'applicazione di detto tasso.

Il Tribunale palermitano, dunque, ritiene che, a differenza dell'istituto di cui all'art. 1419, comma 2°, c.c., che presuppone la nullità della clausola da sostituire, ai sensi dell'art. 1339 c.c., sia configurabile la inserzione automatica della norma inderogabile determinativa (cd. tasso soglia), anche a prescindere dalla nullità della clausola relativa agli interessi da sostituire (29). Si enuncia pertanto chiaramente un diverso ambito di applicazione degli artt. 1339 e 1419, comma 2°, c.c., comunemente applicati dalla giurisprudenza in combinato disposto (30). In particolare si legge in motivazione:

nel caso di specie, invece, non si verifica a ben vedere alcuna nullità totale del rapporto e/o del patto relativo agli interessi che al momento in cui il contratto venne concluso non poteva dare luogo ad illiceità. V'è, piuttosto, un fenomeno di integrazione legale del contratto - o meglio del rapporto contrattuale - che attraverso l'inserzione automatica della norma inderogabile determinativa, indipendentemente dalla realizzazione della previsione incriminatrice, dei tassi soglia oltre i quali gli interessi sono sempre usurari, impedisce la caducazione del vincolo contrattuale.

(25) Sul punto si v. la precedente nota 11.

(26) Cfr. il mio scritto sulla *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, in *questa rivista*, 2001, p. 49, e su *Il contratto usurario nel diritto civile*, cit., p. 130 ss. e p. 166.

(27) G.U. Conti, 7 marzo 2000, in *Foro it.*, 2000, I, c. 1709.

(28) Cfr. G. GIOIA, *La disciplina degli interessi usurari: una soluzione che fa discutere*, in *Corriere giur.*, 2000, p. 883.

(29) Si v. sul punto il mio scritto sulla *Nullità sopravvenuta del contratto*, in *questa rivista*, 2000, nota 32, p. 642; Pret. Padova, 19 febbraio 1999, in *Questione giustizia*, n. 2, 1999, p. 354, con nota di C. VALLE, *Interessi usurari e tutela del debitore*.

(30) Cfr. FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, cit., p. 20 ss.; D'ANTONIO, *La modificazione legislativa del regolamento negoziale*, cit., p. 172.

Per vero, il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c. si riferisce a tutte quelle determinazioni che la legge impone espressamente come inderogabili e non presuppone che le clausole difformi siano sanzionate dalla legge con la nullità - v. Cass., 17 marzo 1981, n. 1539 (in *Rep. Foro it.*, 1981, voce *Contratto in generale*, n. 255); Cass., 14 febbraio 1974, n. 420 (in *Foro it.*, 1974, I, 3092) - a differenza dell'istituto di cui all'art. 1419 c.c., per il quale, v. Cass., 11 giugno 1981, n. 3783 (*id.*, *Rep.* 1981, voce cit., n. 254).

E poiché ai fini dell'operatività automatica delle clausole o prezzi imposti dalla legge non è necessario che la legge preveda espressamente la conseguenza della sostituzione automatica, potendo tale circostanza desumersi dal testo o dalla *ratio* della legge stessa - cfr. Cass., 6 febbraio 1978, n. 555 (*id.*, *Rep.* 1978, voce cit., n. 225) - è plausibile ritenere che la previsione dei tassi soglia - i quali altro non rappresentano se non i «prezzi» massimi delle operazioni di mutuo - almeno per quel che qui interessa, sostituisce, anche se successiva alla formazione del vincolo negoziale, la regolamentazione pattizia dell'evenienza in cui la stessa se ne discosti in danno del mutuario.

Con questa sentenza, dunque, si interpreta l'art. 1339 c.c. per un verso in sintonia con il precetto dell'eterointegrazione del contratto (art. 1374 c.c.), e per altro verso in coerenza con il principio della lealtà nei rapporti contrattuali, che pure va emergendo a livello comunitario come esigenza imperativa di interesse generale <sup>(31)</sup>. Esigenza quest'ultima che, per il Tribunale di Palermo, rende intollerabile la riscossione di tassi che l'ente erogatore sa essere considerati usurari dal legislatore ed appare consonante con i criteri della ragionevolezza rappresentando, sul piano dell'utilità sociale, una giustificazione più che adeguata al limite apposto alla libertà di iniziativa privata <sup>(32)</sup>.

In conclusione, mentre ai sensi dell'art. 1419, comma 2°, c.c. la sostituzione automatica opera in linea di principio solo nel caso di norme imperative preesistenti alla conclusione del contratto, nella fattispecie di cui all'art. 1339 c.c., invece, la inserzione automatica di clausole opera indifferentemente sia che le norme imperative siano preesistenti, sia che siano successive alla conclusione del contratto <sup>(33)</sup>, e comunque anche a pre-

<sup>(31)</sup> Cfr. Corte giust. Ce, 9 luglio 1997, cause riunite C-34, 35, 36/95, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce *Unione europea*, n. 1106; Corte giust. Ce, 20 febbraio 1979, causa 120/78, in *Foro it.*, 1981, IV, c. 290.

<sup>(32)</sup> Richiamo al riguardo il mio scritto su *Il controllo giudiziale della libertà contrattuale: l'equità correttiva*, in questa rivista, 1999, p. 940, nonché i Principi Unidroit.

<sup>(33)</sup> Cfr. CASELLA, *Nullità parziale del contratto e inserzione automatica di clausole*, cit., p. 170. Secondo RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, cit., p. 44 (in ristampa 2004, p. 44), infatti, l'art. 1339 non fa riferimento soltanto alle norme già vigenti, ma pure a tutte quelle che, vigenti in futuro, avranno con le altre comune la previsione di una forma di sostituzione di clausole del regolamento contrattuale.

scindere dalla nullità delle clausole da sostituire. Ne deriva che, qualora non si voglia accogliere la tesi della nullità sopravvenuta per effetto della sopravvenienza di una nuova norma imperativa <sup>(34)</sup>, è evidente che la clausola contrattuale non conforme alla nuova normativa sarà comunque inefficace <sup>(35)</sup> e pertanto, ai sensi dell'autonomo art. 1339 c.c., richiamato tra l'altro dall'art. 1374 c.c. <sup>(36)</sup>, le clausole, i prezzi di beni o servizi, imposti dalla normativa sopravvenuta alla stipula del contratto, si considereranno automaticamente inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi divenute inefficaci.

ANGELO RICCIO

---

<sup>(34)</sup> Che ovviamente comporterebbe in base al combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, comma 2°, c.c. l'inserzione automatica di clausole.

<sup>(35)</sup> Si v. il mio scritto sulla *Nullità sopravvenuta del contratto*, in *questa rivista*, 2000, p. 628 ss. e p. 642. Sulla nozione di inefficacia si v. da ultimo L. VALLE, *L'inefficacia delle clausole vessatorie*, Padova, 2004, p. 53 ss.

<sup>(36)</sup> Cfr. FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, cit., p. 23.

I 'Dialoghi' sono un quadrimestrale di analisi critica e ricostruttiva della produzione giurisprudenziale e di valutazione sistematica delle figure giuridiche di creazione legislativa ed extralegislativa.

Il loro prevalente terreno è il diritto privato comune: l'area del diritto civile e commerciale entro la quale la giurisprudenza e la modellistica contrattuale svolgono un ruolo preponderante.

Ne curano la direzione Francesco Galgano (*direttore*), con Guido Alpa, Marino Bin, Giovanni Grippo, Bruno Inzitari, Raffaella Lanzillo, Mario Libertini, Salvatore Mazzamuto, Giovanni Panzarini, Gabriello Piazza, Enzo Roppo, Giuseppe Sbisà, Giovanna Visintini, Roberto Weigmann (*comitato di direzione*).

*Redazione:* Franco Angeloni, Annalisa Atti, Augusto Baldassari, Marcello Briguglio, Luciana Cabella Pisu, Lisia Carota, Rossella Cavallo Borgia, Daniela Cenni, Angela De Sanctis Ricciardone, Franco Ferrari, Giusella Finocchiaro, Massimo Franzoni, Aldo Giuliani, Velia Maria Leone, Giorgia Manzini, Fabrizio Marrella, Maria Paola Martines, Daniela Memmo, Giovanni Meruzzi, Francesca Moretti, Luca Nanni, Elena Paolini, Flavio Peccenini, Aldo Pellicanò, Margherita Pittalis, Giancarlo Ragazzini, Rita Rolli, Guido Santoro, Michele Sesta, Gianluca Sicchiero, Matteo Tonello, Laura Valle, Daniela Vittoria, Nadia Zorzi.

*Redazione inglese:* Peter Xuereb; *redazione tedesca:* Jürgen Basedow, Herbert Kronke.

Direzione e redazione hanno sede in Bologna, Via S. Stefano, 11 - tel. 051/232622 - fax 231238 - e-mail: [contrattoeimpresa@galgano.it](mailto:contrattoeimpresa@galgano.it).

L'Amministrazione ha sede presso la Casa Editrice CEDAM S.p.A., in Via Jappelli, 5/6 - tel. 049/8239.111 r.a. - fax 049/8752.900 - 35121 Padova.

Internet: <http://www.cedam.com>  
E-mail: [info@cedam.com](mailto:info@cedam.com)

PREZZO € 46,00

ISBN 88-13-25720



9 788813 25720

ANNO XXI - N. 1 GENNAIO - APRILE 2005 (CON I.R.)

Poste Italiane s.p.a. - Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Padova

TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA - PADOVA C.M.P.

ATTENZIONE! In caso di mancato recapito, inviare al Ufficio di Padova C.M.P. per la restituzione al mittente, che si impegna a corrispondere la tariffa dovuta.